

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica I.C. n.5 "Santa Lucia" di Verona.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 - Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.
2. Entro il mese di settembre di ogni anno verrà fornita alla delegazione di parte sindacale l'informativa sull'attribuzione dei compensi accessori al personale sotto forma di prospetto tabellare, contenente i dati in forma aggregata suddivisi per prestazione e l'elenco dei nominativi del personale destinatario dei citati compensi.
3. La delegazione di parte sindacale si atterrà alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali dei lavoratori.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 32 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);

- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata presso la sede dell'istituto, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dall'autor e dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale la sala lettura situata presso la sede, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui un'unità di personale ausiliario per plesso e n. un'unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

**Art. 11 – Sciopero e determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo
sull'attuazione della Legge 146/1990**

Per l'attuazione dello sciopero si applicano le vigenti disposizioni normative. Nel caso in cui i collaboratori scolastici normalmente incaricati all'apertura delle scuole scioperino, il dirigente scolastico o i suoi delegati provvedono all'apertura/chiusura degli edifici scolastici.

Per la determinazione dei contingenti del personale ATA necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero si rimanda a quanto previsto dalla legge 146/90, dal DM del 26/10/99 e dall'accordo Integrativo Nazionale. Per garantire la vigilanza sui minori presenti in orario scolastico si ritiene responsabile tutto il personale scolastico che non ha aderito allo sciopero.

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 12 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente di norma con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 13 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, disponibile ad effettuare tale servizio e costituente lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente – sentito il DSGA – può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate dall'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - il numero minimo di due collaboratori assegnati per gli orari di apertura o chiusura sia uguale a due;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo alla mezzora precedente rispetto l'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alle due ore successive all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico entro le ore 18.00; con la stessa tempistica le comunicazioni personali e/o le

convocazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.

2. Il personale scolastico è tenuto a controllare quotidianamente la casella di posta elettronica e a visionare ogni giorno le circolari e le comunicazioni inserite nell'area riservata del sito.
3. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 19 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/2019 è complessivamente alimentato da:
- Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente o a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 20 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
- per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 **€ 34.790,62;**
 - Economie del FIS a.s. 2017/2018 personale docente € 2.268,96
 - Economie del FIS a.s. 2017/2018 personale ATA € 500,00**Totale Fondo per l'Istituzione scolastica (comprensivo delle economie a.s. precedente) € 37.559,58;**
 - per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva **€ 551,74;**
 - per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa **€ 4.712,90;**
 - per gli incarichi specifici del personale ATA **€ 2.549,43;**
 - per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica **€ 6.518,04;**
 - per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti **€ 1.970,61;**
 - per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011 **€ 11.326,10**
 - per le finalità di cui all'art 1, comma 593 della legge n. 205/2017 **€ //**
 - per i progetti nazionali e comunitari (PON, convenzioni, fondi delle famiglie...) **€ //**
 - per la formazione del personale **€ //**

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 21– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 26.832,50 (ca. 77%) oltre ad € 2.268,96 di quota residua per un totale di € 29.101,46 e per le attività del personale ATA € 7.958,12 (ca. 23%) oltre ad € 500,00 di quota residua per un totale di € 8.458,12.
2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Eventuali risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il piano formativo contenuto nel PTOF.

Art. 24 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

- a. **supporto alle attività organizzative** (collaboratore del dirigente, coordinatori dei plessi, commissione orario, sito – parte amministrativa, ecc.):

Totale € 12.051,29

Collaboratore del DS				€ 4.000,00
Coordinatori di Plesso	SEDI STACCATE	Complessità per plesso riferita al n. alunni	QUOTA TOTALE	Impegno orario
a) "6 Maggio 1848"		€ 2.036,84	€ 2.036,84	125
b) "P.Frattini"	€ 50,00	€ 1.068,76	€ 1.118,76	72
c) "E.Salgarì"	€ 50,00	€ 751,23	€ 801,23	54
d) "Contrada Polese"	€ 50,00	€ 913,87	€ 963,87	64
e) "La Mongolfiera"	€ 50,00	€ 379,49	€ 429,49	33
f) "Quartiere S.Lucia"	€ 50,00	€ 1.301,10	€ 1.351,10	86
TOTALI	€ 250,00	€ 6.451,29	€ 6.701,29	
Commissione Orari Infanzia 60,00 Primaria 500,00 Sec. 1^ 430,00 Informatizzazione orari 110,00		TOTALE	€ 1.100,00	63
Gestione Sito WEB – area amministrativa		TOTALE	€ 250	14

b. Supporto alla didattica (coordinatori di classe, gruppo di lavoro curricolo e valutazione, GLI, nucleo interno di valutazione, team innovazione digitale, tutor neo assunti, registro elettronico e sito web – area didattica ecc.):

Totale: € 7.070,00

Coordinatori classe (sc. Secondaria) Cl. 1 [^] -2 [^] 10 ore (6 classi) Cl. 3 [^] 12 ore (2 classi)	TOTALE	€ 1.470,00	84
Gruppo di lavoro -Curricolo e Valutazione (6 Doc.)	TOTALE	€ 2.500,00	143
GLI (3 docenti curricolari)	TOTALE	€ 150,00	9
Unità di valutazione d'istituto (5 docenti)	TOTALE	€ 1.050,00	60
Team per l'Innovazione Digitale (3 doc.)	TOTALE	€ 275,00	16
Tutor neoassunti (5 doc.)	TOTALE	€ 875,00	50
Registro elettronico e sito web - area didattica		€ 750,00	42

c. Didattica – progetti del PTOF (centro sportivo primaria, referenti, figure di supporto ai progetti del PTOF, progetto recupero e potenziamento, responsabili sussidi e strumenti audio, ecc.):

Totale: € 6.342,80

REFERENTI

Benessere/Promozione Lettura Territorio (secondaria)		€ 450,00	26
Territorio/Promozione lettura (infanzia e primaria)		€ 550,00	31
BES (primaria)		€ 500,00	31
Lingue straniere		€ 500,00	26
Orientamento/Cittadinanza (secondaria)		€ 400,00	23
Bullismo e Cyberbullismo (secondaria)		€ 400,00	23
TOTALE COMPLESSIVO		€ 2.800,00	

FIGURE DI SUPPORTO

Continuita' (docenti n.1 inf. – n. 2 sec.)		€ 450,00	17
Inclusione Bes (docenti n.1 Infanzia)		€ 150,00	9
Intercultura (docenti n.1 inf. n. 1 sec.)		€ 300,00	17
TOTALE		€ 900,00	

Centro Sportivo Scolastico (3 doc.)		€ 200,00	12
---	--	----------	----

Progetto Recupero e Potenzlamento		€ 850,00	24
--	--	----------	----

Gestore Strumenti audio per l'istituto		€ 300,00	11
---	--	----------	----

Responsabili Sussidi	Quota base	Complessità per plesso riferita al n. alunni	QUOTA TOTALE	
a)"6 Maggio 1848"	€ 50,00	€ 313,45	€ 363,45	21
b)"P.Frattini"	€ 50,00	€ 164,47	€ 214,47	12
c)"E.Salgari"	€ 50,00	€ 115,61	€ 165,61	9
d)"Contrada Polese"	€ 50,00	€ 140,64	€ 190,64	11
e)"La Mongolfiera"	€ 50,00	€ 58,40	€ 108,40	6
f)"Quartiere S.Lucia"	€ 50,00	€ 200,23	€ 250,23	14
	€ 300,00	€ 992,80	€ 1.292,80	
			TOTALE	€ 1.292,80

d) **Flessibilità** (Viaggi Istruzione, corsi di recupero, flessibilità oraria, ecc):

Totale: € 3.637,37

FLESSIBILITA'				
Spostamento tra plessi doc. Inf./primaria (nella stessa giornata se l'intervallo tra gli spostamenti è inferiore alle due ore)		€ 270,00	15	
Impegno oltre la terza classe (doc. prim. ad eccezione degli insegnamenti che prevedono tale articolazione)		€ 150,00	9	
Disponibilità cambio turno per sostituire docenti assenti a fronte di almeno una prestazione -doc. infanzia (quota forfettaria)		€ 200,00	11	
Disponibilità fornita ad inizio anno scolastico per sostituire docenti assenti (a fronte di almeno una prestazione - primaria e secondaria- quota differenziata in base al tipo di disponibilità).		€ 300,00	17	
Attività previste dal PTOF effettuate oltre l'orario di servizio scuola secondaria (quota forfettaria, attività previste nell'ambito dei progetti di Continuità, Territorio etc.)		€ 500,00		
Partecipazione a GLHO oltre l'orario di servizio scuola secondaria * (no docenti di sostegno - quota forfettaria)		€ 300,00		
Viaggi Istruzione scuola secondaria ** (quota forfettaria) Rientro oltre le ore 18.00		€ 500,00	29	
			TOTALE	€ 2.220,00

* Ai docenti curricolari della scuola dell'infanzia e della scuola primaria (no docenti di sostegno) viene riconosciuta la possibilità di recuperare fino a 2 ore per gli incontri di GLHO effettuati oltre l'orario di servizio (scuola infanzia durante l'intersezione, scuola primaria in programmazione)

** Ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria si riconosce la possibilità di recuperare fino a due ore (una tantum) effettuate oltre il proprio orario di servizio per la partecipazione a viaggi d'istruzione (scuola infanzia durante l'intersezione, scuola primaria in programmazione).

Corsi di recupero in orario extracurricolare		€ 1.417,37	14
--	--	------------	----

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse FIS specificate per un totale di € 7.458,12. Inoltre vengono destinati € 2.549,43 relative ad *Incarichi Specifici*.

Quota FIS destinata al personale Collaboratore scolastico (70%)	€ 5.570,68
Quota Incarichi specifici C.S. (70%)	€ 1.784,60
Quota FIS destinata al personale Assistente amministrativo (30%) (Inclusa quota avanzo A.A. € 500,00)	€ 2.887,44
Quota Incarichi Specifici A.A. (30%)	€ 764,83

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:

a. Rientro in servizio (durante le ferie):	€ 300,00
b. Sostituzione di colleghi assenti - non in ferie (per assenze superiori a 5 gg) *	€ 500,00
c. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica	€ 1.362,44
d. monte ore eccedenti (servizio straordinario)	€ 725,00
TOTALE ASS. AMM.VI	€ 2.887,44

*Viene riconosciuto un compenso forfettario pari a 20 € giornaliero per intensificazione all'assistente amministrativo che svolge il lavoro del collega assente. Nel caso il totale dei compensi fosse maggiore rispetto al budget previsto, la quota indicata verrà diminuita proporzionalmente. Nel riconoscere il compenso si terrà conto, a consuntivo, delle sostituzioni effettivamente dichiarate e prestate.

COLLABORATORI SCOLASTICI:

a) Ritiro posta - Ufficio postale:		€ 100,00
b) Referenti DSGA -		
	n. CS	n. ref.
a) "6 Maggio 1848"	4	1
b) "Quartiere Santa Lucia"	3	1
c) "P.Frattini"	2	1
d) "E. Salgari" - La Mongolfiera	4	1
f) "Contrada Polese"	3	1
	16	
		Quota Tot. € 800,00
c) Complessità Plesso		
	Calcolata in rapporto al n. alunni per plesso	
a) "6 Maggio 1848"		€ 836,67
b) "P.Frattini"		€ 439,02
c) "E.Salgari"		€ 308,58
d) "Contrada Polese"		€ 375,39
e) "La Mongolfiera"		€ 155,88
f) "Quartiere S.Lucia"		€ 534,45
		Quota Tot. € 2.650,00

d) Monte ore eccedenti (servizio straordinario)	€ 500,00
e) Disponibilità e spostamento di plesso con effettivo spostamento *	€ 520,68
f) Intensificazione per sostituzione colleghi assenti *	€ 1.000,00
TOTALE COLLABORATORI SCOLASTICI	€ 5.570,68

**Viene riconosciuto un compenso forfettario per intensificazione del lavoro al personale che sostituisce il collega assente per la pulizia dei reparti pari a 15 € per ogni sostituzione e a 10 € per ogni spostamento (le due quote non sono cumulabili). Nel caso il totale dei compensi per le sostituzioni e gli spostamenti effettuati fosse maggiore rispetto al budget previsto, le quote indicate verranno diminuite proporzionalmente. Nel riconoscere il compenso si terrà conto, a consuntivo, delle sostituzioni effettivamente prestate.*

Art. 25 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2018/2019 corrispondono a € 11.326,10
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
 - gli assegnatari non potranno superare il 25 % dell'organico di diritto della scuola;
 - il 25% dell'importo verrà destinato a riconoscere le attività rientranti nell'area A dei criteri per la valorizzazione del merito;
 - il 25% dell'importo verrà destinato a riconoscere le attività rientranti nell'area B dei criteri per la valorizzazione del merito;
 - il 50% dell'importo verrà destinato a riconoscere le attività rientranti nell'area C dei criteri per la valorizzazione del merito.

Art. 26 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati sono indicati possibilmente anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 10 (da recuperare nei giorni di chiusura prefestiva e nelle giornate del sabato di luglio ed agosto), compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 28 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.

2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso base, così fissato:

- € 764,83 per n. 2 unità di personale amministrativo
- € 1.784,60 per n. 5 unità di collaboratori scolastici

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 30 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 33 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50% di quanto previsto inizialmente.
4. In caso di assenze prolungate (pari o superiori a 15 giorni) i compensi a carico del FIS sia per il personale docente che per il personale ATA sono soggetti a decurtazione in misura proporzionale alla durata dell'assenza, qualora la loro durata abbia significativamente inciso sul risultato delle

attività. Il compenso decurtato viene attribuito al personale che, su incarico, ha svolto la funzione al posto del dipendente assente.

Verona, 11 luglio 2019

RN - P.P. - V.L. - [Signature]

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 11 luglio 2019 alle ore 14:00 presso la sala "Meloni" della scuola primaria "6 Maggio 1848" sede dell' I.C. 5 Verona viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Comprensivo n. 5 "Santa Lucia" di Verona. La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA


Il Dirigente pro-tempore Nicoletta Dalle Vedove

PARTE SINDACALE

RSU

Susanna Pigozzi 

Rita Vernola 

Giuseppa Vitale 

Da "flc" <flc@pec.flcgil.verona.it>
A "IC VR 05 SANTA LUCIA" <vric87700c@pec.istruzione.it>
Cc "segreteria@flcgil.verona.it" <segreteria@flcgil.verona.it>, "cislscuola.vr@gmail.com" <cislscuola.vr@gmail.com>, "veneto.vr@snals.it" <veneto.vr@snals.it>

Data sabato 13 luglio 2019 - 11:57

Dichiarazione a verbale

FLC CGIL - CISL SCUOLA - SNALS CONFESAL Verona

Si allega la dichiarazione di FLC CGIL, CISL SCUOLA e SNALS CONFESAL di Verona da allegare al CCII per l'a.s. 2018-19.

Distinti saluti. Le segreterie provinciali

Allegato(i)

dichiarazione a verbale FLC CGIL - CISL SCUOLA - SNALS CONFESAL.pdf (155 Kb)

Segreterie provinciali di Verona

DICHIARAZIONE A VERBALE
da allegare al CCII per l'a.s. 2018-19

Le scriventi OO.SS. ritengono non sussistano le condizioni per la sottoscrizione del presente CCII:

- L' informativa relativa all'attribuzione del salario accessorio al personale nell'a.s. 2017-18 è stata generica, non dettagliata, assolutamente insufficiente a consentire alla delegazione di parte sindacale la verifica di quanto contrattato l'anno precedente, la verifica del rispetto del CCNL e la riflessione su un ponderato ed equo impegno delle risorse da destinare alle diverse attività aggiuntive caratterizzanti l'impegno del personale Docente e Ata per il corrente anno scolastico.
- È stato negato l'accesso agli atti per ottenere le informazioni di cui sopra, nonostante il parere favorevole espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- È stato altresì disposto nel mese di aprile un atto unilaterale che ha pesantemente e in modo assai discutibile condizionato in negativo lo sviluppo delle relazioni sindacali e il regolare andamento dei lavori della contrattazione integrativa d'istituto, conclusasi di fatto a consuntivo senza una adeguata considerazione e senza la possibilità per il tavolo contrattuale di verificare al termine delle attività didattiche la congruità dei compensi accessori che si sarebbero dovuti prevedere con le prestazioni nel frattempo comunque rese con impegno dal personale Docente e Ata durante il corrente anno scolastico.
- Il testo del Contratto integrativo d'Istituto proposto a superamento dell'atto unilaterale, contiene evidenti gravi violazioni del CCNL, come più volte segnalato e altresì ribadito con la comunicazione del 4 giugno u.s. (che si riporta di seguito) a cui l'Amministrazione non ha mai dato adeguata risposta.

I segretari generali provinciali

Fic CGIL
B. Pellegrini

CISL Scuola
A. Rebonato

SNALS Confasal
E. Capotosto

